



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro

Il Giudice onorario di Tribunale [REDACTED], in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 24/01/2019, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente contestuale

S E N T E N Z A

nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 19720/2016 del ruolo previdenza,

T R A

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Viola Roberto, come in atti;

- OPPONENTE

- C O N T R O

I.N.P.S.-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall' [REDACTED], come in atti;

opposto

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata ed difesa dall'avv. Vincenzo Ingegno, come in atti

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in data 19.09.2016, parte opponente rappresentava che in occasione di un controllo della propria posizione presso Equitalia Servizi di Riscossione spa veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico delle cartelle esattoriali dalle quali discenderebbe un presunto debito nei confronti dell'INPS. Pertanto adiva questo Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione delle cartelle impugnate con vittoria di spese, al procuratore dichiaratosi anticipatorio.

Regolarmente notificato il ricorso si costituiva l'INPS, che chiedeva dichiararsi inammissibile l'opposizione, in via gradata chiedeva il rigetto dell'opposizione, in via ancora più gradata si chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste portate nei titoli, con vittoria di spese.

Regolarmente notificato il ricorso si costituiva nei termini Equitalia sud spa, a cui è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva di dichiararne l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e nullità; dichiarare il difetto di legittimazione passiva nel merito se ne chiedeva il rigetto con conferma della legittimità dell'operato del concessionario; Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'odierna udienza dopo la discussione della causa il Giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale, emetteva sentenza contestuale.

L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile, seguendo questo Giudice l'orientamento della Cassazione SS.UU sentenza 19704 del 2015, sussiste l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concesso per impugnare l'atto successivo, direttamente in sede di esecuzione, con l'aggravio di



spese ed ingiustificata perdita di tempo. Una lettura costituzionalmente orientata dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non può infatti escludersi che il contribuente abbia interesse a contrastare l'avanzamento del procedimento di imposizione e di riscossione il più presto possibile, ragion per cui non può essergli negata la facoltà di far valere, appena avutane conoscenza, la invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l'estratto di ruolo.

Le cartelle esattoriali oggetto del presente ricorso hanno ad oggetto crediti Inps e quindi la citazione in giudizio di quest'ultimo deve ritenersi corretta essendo esso Istituto titolare della posizione creditoria.

Anche Equitalia sud è stata correttamente evocata in giudizio in quanto l'opponente eccepisce la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione.

Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 comma del codice di procedura civile, che è stata effettuata nei termini di legge.

Assorbente è la prescrizione maturata.

L'opponente ha fatto valere nel presente giudizio la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché non sono mai state le cartelle notificate all'opponente e seppur siano state notificate, dalla data della loro notificazione sono comunque prescritte perché nei cinque anni successivi nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere successivamente alla presunta notifica delle cartelle esattoriali.

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur



determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)".

Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo alla fattispecie in esame, ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di prescrizione, il concessionario per la riscossione non ha fornito prova del compimento di validi atti interruttivi dopo aver compiuto le prime notifiche avvenute il 21.2.2011 ed il 7.5. 2011.

Dagli atti di causa le cartelle impugate n. 07120110037507245000 e n. 07120110097474049000, risultano notificate rispettivamente il 21.2.2011 ed il 7.5 2011. Per quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta per l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Le spese giudiziali, per la soccombenza relativa alla fase di riscossione di competenza di Agenzia delle Entrate Riscossione, si pongono a suo carico e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.



